

ASSOCIAZIONE COMUNI DI ACQUARICA DEL CAPO, PRESICCE, TAURISANO ED UGENTO



PROVINCIA DI LECCE

CONVENZIONE

EX ART.30 D.Lgs.N.267/2000

PER L'ISTITUZIONE E IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO, PER I PROCEDIMENTI DI V.A.S. E DI V.I.A. IN FORMA ASSOCIATA

(Art. 148 D.Lgs. 42/2004 - art.8 L.R. 20/2009 s.m.i – LL.RR. n. 44 del 14.12.2012 e n.11 del 12.04.2001)

ART. 1

OGGETTO E FINALITA'

1. I Comuni di Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo e Presicce rappresentati rispettivamente dai Sindaci Pro tempore, stipulano la presente Convenzione per la gestione in forma associata della Commissione Locale per il Paesaggio prevista dall'art.8 comma 1 della L.R. 20/2009 e s.m.i, per assicurare una più efficace azione di salvaguardia e valorizzazione delle specifiche connotazioni del paesaggio locale e garantire economicità, efficienza, efficacia dell'azione amministrativa.
2. La presente Convenzione riguarda anche l'esercizio della delega contenuta nella Legge Regionale n. 44 del 14.12.2012 art. 4 comma 3 e s.m.i. in materia di VAS e nella Legge Regionale n°11 del 12.04.2001 art. 6 comma 3 e s.m.i. in materia di VIA.
3. Alla presente convenzione possono aderire, in qualsiasi momento altri Comuni facenti parte del medesimo ambito di integrazione territoriale nel rispetto dei criteri e delle direttive emanate in proposito dalla Regione Puglia in attuazione della Legge nr. 20/2009.
4. La durata della presente convenzione è fissata in anni tre a far data dal provvedimento regionale di assegnazione della delega. Potrà intendersi rinnovata per altri tre anni qualora nessuno dei Comuni partecipanti esprima formale diniego alla prosecuzione entro sei mesi dalla scadenza. Per i trienni successivi opererà il tacito rinnovo con le modalità predette.

ART. 2

ENTE CAPOFILA

1. Le Amministrazioni interessate, in accordo, stabiliscono che le funzioni di Comune capofila, nel corso di validità della Convenzione, siano svolte dal Comune di Ugento.

ART. 2bis

DEFINIZIONI E COMPITI

1. La Commissione Locale per il Paesaggio e per la Valutazione ambientale Strategica istituita ai sensi dell'art.148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell'art. 8 della L.R. 20/2009 e s.m.i., costituisce l'organo collegiale di consulenza tecnica dell'Associazione dei Comuni di cui all'art. 1, in materia di tutela paesaggistico – ambientale e svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale di competenza esercitando la delega di cui all'art. 7 della stessa L.R. 20/2009 così come successivamente confermata dalla Giunta Regionale con appositi atti.
2. La Commissione è incaricata di esprimere i pareri previsti dall'art. 148, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, in merito al rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche per quanto riguarda le competenze amministrative attribuite agli Enti locali dalla L.R. n° 20/2009 e nei casi di cui all'art. 8, comma 1 della L.R. n. 19/2015. *(vedi nota in calce)*
3. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate ai Comuni per l'espletamento dei procedimenti di verifica di assoggettabilità VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di cui all'art. 8 della legge regionale n. 44/2012 per i piani o programmi approvati in via definitiva nonché per l'espletamento dei procedimenti di VAS di cui agli articoli 9 e seguenti della citata norma.
4. La Commissione, inoltre, fornisce supporto nell'ambito delle competenze delegate sui procedimenti amministrativi in materia di VIA di cui all'art. 6 comma 3 della Legge Regionale n°11/2001 e ss.mm.ii.;
5. La Commissione, infine, su richiesta, fornirà supporto agli Uffici Tecnici Comunali nell'ambito delle competenze delegate dall'art.4 della Legge Regionale n.19 del 19.07.2013, ai fini dell'espressione dei pareri tecnici in materia di P.A.I..
6. Le singole Amministrazioni Comunali ai fini dell'esercizio delle deleghe richiamate nei precedenti commi 3 e 4, nomineranno, nell'organico degli uffici, *“l'autorità procedente e l'autorità competente”* nei ruoli previsti dalla legge.

ART. 3

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO

1. La Commissione Locale per il Paesaggio è composta da n. 5 membri con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella tutela del paesaggio. La Commissione viene nominata dal Comune Capofila con determinazione dirigenziale, secondo i criteri e con i requisiti definiti all'art.8, comma 2 e 3 della L.R. n. 19 del 10 aprile 2015 e dal Regolamento per il funzionamento della Commissione stessa. In particolare i componenti della Commissione devono rappresentare la pluralità delle competenze previste, le quali possono essere schematicamente raggruppate in competenze inerenti rispettivamente alle seguenti discipline:
 - o **Ingegneria e dell'architettura**, con particolare riguardo alla *progettazione del restauro, recupero, riuso dei beni architettonici e culturali, alla pianificazione del territorio a orientamento ambientale;*
 - o **Storico-artistiche**, con particolare riguardo ai *beni culturali, all'archeologia, alla storia del territorio;*
 - o **scienze della terra**, con particolare riguardo alla *geologia e geomorfologia;*
 - o **biologiche, agrarie e forestali**, con particolare riguardo alla *botanica e all'ecologia.*
- 1.bis Tra i cinque membri della Commissione vi saranno uno o più soggetti con qualificata esperienza nella VAS (Valutazione Ambientale Strategica) di piani e programmi, nonché di VIA (Valutazione Ambientale Strategica) ai fini dell'esercizio della delega ai comuni di cui rispettivamente alle LL.RR. 4/2014 e s.m.i. e 11/2001 e s.m.i.

2. Il Comune capofila ai fini della nomina degli esperti, previo avviso pubblico, raccoglierà i curricula degli aspiranti ai fini della successiva istruttoria diretta a verificare l'ammissibilità delle domande che saranno istruite e valutate congiuntamente con i Responsabili competenti dei Comuni interessati dalla presente.
3. I componenti della Commissione devono essere scelti tra tecnici esterni alle amministrazioni comunali interessate che siano in possesso di diploma universitario attinente una delle materie innanzi indicate. La scelta dei componenti dovrà tenere in considerazione, altresì, dell'esperienza almeno biennale maturata nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, nelle specifiche materie. Nella Commissione può essere inclusa anche una figura professionale priva di titolo di studio universitario purché sia documentata l'esperienza almeno quinquennale in dette materie e sia iscritta a un albo professionale.
4. Dando atto che nei territori dell'Associazione dei Comuni ricadono aree rientranti nelle ipotesi di cui all'articolo 8, comma 2, lettera d), della legge regionale 25 giugno 2013, n. 17 (*Disposizioni in materia di beni culturali*), il numero massimo di cinque componenti della commissione comprende il membro archeologo, il quale partecipa in via permanente alle sedute dell'organo consultivo.
5. Il possesso del titolo di studio e l'esperienza maturata dovranno risultare dal curriculum individuale allegato alla candidatura presentata.
6. I componenti durano in carica per un periodo non superiore a 1 (uno) anno, decorrente dalla data della nomina, salvo anticipato scioglimento dell'associazione. Il mandato non è rinnovabile.
7. Alla scadenza del termine, la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova Commissione e comunque per non oltre dodici mesi dalla scadenza, pena la nullità degli atti prodotti.
8. Ai fini della nomina, la Commissione di valutazione, costituita dai quattro Responsabili dei Comuni interessati, procederà all'esame dei curricula secondo i seguenti indirizzi:

TITOLI DI STUDIO
Voto di laurea
Ulteriore laurea nelle materie attinenti la selezione
Master, Dottorati di ricerca, corsi di specializzazione (solo materie attinenti l'attività oggetto di selezione)
ATTIVITÀ PROFESSIONALE SVOLTA E ULTERIORI TITOLI SIGNIFICATIVI
Attività professionale almeno biennale, nell'ambito della libera professione o in qualità di pubblico dipendente, maturata nelle materie attinenti la selezione
Servizio prestato presso la/e Pubblica/che Amministrazione/i nelle materie attinenti la selezione e/o come componente di Commissioni Locali per il Paesaggio
Servizio prestato presso aziende private nelle materie attinenti la selezione
Altri elementi desumibili dal curriculum, attinenti l'attività oggetto di selezione, non presi in considerazione nei punti precedenti (corsi di perfezionamento, seminari, progettazione, etc.)
Pubblicazioni nelle materie di cui alla selezione

9. Per ogni categoria dei soggetti idonei, verrà selezionata una terna di candidati tra i quali verrà individuato il professionista da nominare tramite sorteggio pubblico.
10. I professionisti selezionati, ma non nominati, verranno inseriti in un elenco del quale il Comune capofila, sempre con sorteggio, potrà attingere in caso di sostituzione dei titolari a causa di rinuncia, revoca, etc., o nomina a seguito di decadenza della Commissione. Tale elenco resta in vigore per la durata di anni 3 (tre).
11. La predetta selezione non costituisce procedura concorsuale o paraconcorsuale.
 - 11 bis. Al comune capofila è assegnato il compito di avviare la procedura di rinnovo della CLP con l'avviso di selezione almeno 60 giorni prima della naturale scadenza della stessa. In caso di proroga di cui al precedente co.7°, il termine di cui sopra è differito automaticamente.
12. Ogni Comune partecipante all'associazione individua un Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica, che deve essere un soggetto diverso da quello cui sono conferiti compiti, competenze e funzioni in materia edilizia ed urbanistica. I Responsabili del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica e delle procedure di VAS e VIA, soggetti diversi dal Responsabile Unico del procedimento di cui all'art. 20 del D.P.R. 380/2001, ciascuno per le proprie competenze, verificano la completezza della documentazione prodotta e da sottoporre all'esame della Commissione.
13. Ai lavori della Commissione partecipa, senza diritto di voto, il Responsabile Unico del Procedimento cui è demandato il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica e/o un suo delegato, svolge funzioni di relatore e prescinde dal parere di cui al comma 1 in caso di decorrenza infruttuosa del termine perentorio di venti giorni ivi previsto. Alle sedute della Commissione può, altresì, partecipare il Responsabile del Settore Urbanistica o un suo delegato.
14. Gli enti delegati sono tenuti a inserire sul sito web regionale www.sit.puglia.it copia del provvedimento istitutivo della commissione locale per il paesaggio contenente il nominativo dei singoli membri e i rispettivi curricula professionali, oltre a ogni variazione della composizione della commissione.

ART. 4

FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE

1. Il funzionamento della Commissione Locale per il Paesaggio è disciplinata dal regolamento da approvarsi dai Consigli Comunali partecipanti all'associazione contestualmente all'approvazione della Convenzione associativa.

ART. 5

RIPARTO COMPETENZE NELLA GESTIONE DELLA COMMISSIONE

1. La Commissione nella sua prima seduta elegge il Presidente a maggioranza dei commissari presenti; in assenza del Presidente la Commissione è presieduta dal Commissario più anziano d'età.
2. Il segretario della *Commissione Locale per il Paesaggio e per la VAS/VIA* sarà il Responsabile Unico del Procedimento.
3. Il Presidente convoca di volta in volta le sedute successive alla prima d'insediamento, l'avviso avverrà, di norma, nella seduta precedente con modalità verbale. I componenti assenti potranno essere convocati a mezzo e-mail almeno tre giorni prima della seduta.
4. Al fine di garantire ai commissari di visionare i progetti inseriti all'ordine del giorno, copia della convocazione è inviata alla struttura comunale competente, che deve permettere ai commissari la visione di tutta la documentazione relativa ai progetti posti in discussione.
5. Ogni Comune associato potrà garantire la convocazione della Commissione in seduta ordinaria almeno una volta ogni 20gg, salva diversa occorrenza che sarà segnalata dai Comuni interessati dalla presente convenzione. Se le pratiche del Comune interessato saranno di numero esiguo (inferiori a

- 4/5), potranno essere sottoposte all'esame della prima seduta della Commissione che si terrà in altro Comune associato. In quest'ultimo caso, il RUP del Comune dove è stata convocata la Commissione provvederà a comunicare agli altri RUP la ripartizione del corrispettivo da liquidare alla Commissione in relazione alle proprie pratiche istruite.
6. Per ogni pratica da sottoporre al parere della Commissione, ciascun Responsabile Unico del Procedimento istruisce la pratica, rimettendo gli atti alla Commissione per l'acquisizione del parere obbligatorio e non vincolante della stessa, con esclusione dell'accertamento di compatibilità di cui agli artt. 167 e 181 del D.Lgs. n°42/2004, garantendo il rispetto del termine perentorio di **venti giorni** (20 gg) dettati dall'Art. 8, Comma 1 della L.R. n. 19/2015, dei tempi più brevi indicati dalle leggi procedurali di settore e comunque ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario.
 7. Nei procedimenti semplificati disciplinati dal regolamento di cui al DPR 139 del 09/09/2010, la Commissione esprime un parere facoltativo, in assenza del quale l'ente delegato procede comunque sull'istanza.
 8. Acquisito il parere della Commissione, il predetto Responsabile del procedimento cura ogni altro adempimento procedurale finalizzato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica (*trasmissione alla Soprintendenza per il rilascio del relativo parere, etc.*). Tale procedimento dovrà concludersi nel termine di giorni 15 dal parere della Commissione, fatti salvi, i provvedimenti di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. .
 9. Il Comune associato che convoca la Commissione presso la propria sede, dovrà fornire la sede e le attrezzature necessarie per l'espletamento delle attività della Commissione; assicurerà la raccolta e la conservazione dei propri verbali, anche in archivi digitali esterni accessibili tramite password custodita e condivisa dai R.U.P. di Paesaggio.
 10. Gettone di presenza o corrispettivi - Ad ogni commissario viene riconosciuto un corrispettivo così composto:
 - o € 50 quale indennizzo base per le spese sostenute di trasferta etc. onnicomprensivo.
 - o € 15 per ogni parere espresso (IVA ed oneri riflessi compresi) per ogni parere conclusivo (favorevole, favorevole con condizioni e/o prescrizioni, non favorevole) rilasciato.
 - o Per i provvedimenti in materia di VAS e VIA si applicheranno i diritti di segreteria ed istruttori secondo l'allegata tabella.
 - o Per i successivi aggiornamenti dei diritti di cui alla presente tabella, nonché per l'eventuale nuova istituzione o aggiornamento di diritti istruttori, relativi a nuova tipologia di atti, si provvederà con delibere delle giunte dei rispettivi Comuni, su conforme parere vincolante dell'Assemblea dei Sindaci dei Comuni Associati.
 - o I suddetti costi saranno integralmente coperti dalle tariffe applicate per oneri istruttori con le somme versate dai richiedenti a ciascun comune competente per l'istanza presentata. Tali costi devono essere integralmente stanziati, impegnati e liquidati direttamente da ciascun Comune in relazione alle proprie pratiche istruite dalla Commissione.
 - o Le tariffe per oneri istruttori sono definite annualmente sulla base della rilevazione statistica delle pratiche presentate.

ART. 6

RECESSO E SCIoglIMENTO DALLA CONVENZIONE

1. Ciascun Comune partecipante può recedere unilateralmente dall'associazione previa adozione di deliberazione consiliare, da comunicarsi al comune capofila con preavviso di almeno sessanta giorni, e contestuale saldo delle somme dovute quale quota parte per il servizio. Il recesso è operativo a decorrere dal secondo mese successivo alla comunicazione ed al versamento delle somme dovute.
2. L'associazione potrà continuare nell'esercizio associato delle funzioni in presenza di almeno due Enti superstiti che garantiscono, comunque, una popolazione complessiva superiore a 15.000 abitanti, sciogliendosi nel caso di unico Ente residuale.

ART. 7

NORME DI RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento si fa rinvio alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia, sia statali che regionali.

ART. 8

EFFICACIA

1. La presente Convenzione viene sottoscritta come segue dai Sindaci dei Comuni di Taurisano, Ugento, Acquarica del Capo e Presicce e sarà vincolante dalla data della sua sottoscrizione che avverrà dopo la deliberazione di approvazione definitiva da parte dei rispettivi Consigli Comunali.

Letto, approvato e sottoscritto:

_____ li, _____

IL SINDACO DI ACQUARICA DEL CAPO _____

IL SINDACO DI PRESICCE _____

IL SINDACO DI TAURISANO _____

IL SINDACO DI UGENTO _____

ALLEGATO 1

DIRITTI ISTRUTTORI E DIRITTI DI SEGRETERIA PER I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI VAS E VIA

(rif. L.R. n°17 del 14/06/2007 allegato 1 - aggiornamento ed adeguamenti locali)

Intervento/progetto puntuale		
Tipo di Procedimento	Importo progetto - Intervento	Tariffa diritti istruttori
V.A.S./V.I.A.	Fino a € 200.000,00	€ 200
V.A.S./V.I.A.	Da € 200.001,00 ad € 5.000.000,00	0,03% dell'importo di progetto
V.A.S./V.I.A.	Da € 5.000.001,00 a € 20.000.000	€ 1.800 + 0.005% parte eccedente € 5.000.000,00
V.A.S./V.I.A.	Oltre € 20.000.001,00	€ 2.800 + 0.001% parte eccedente € 20.000.000,00
Piano/Programma		
Tipo di Procedimento	Estensione area interessata	Tariffa diritti istruttori
V.A.S.	Fino a 5000,00 mq	€ 500
V.A.S.	Da 5001,00 mq ad 15.000,00 mq	€ 1.800
V.A.S.	Oltre 15.000,00 mq	€ 2.800
Verifica di assoggettabilità a VAS	_____	Si calcola il 30% delle tariffe precedenti

L'importo previsto dovrà essere versato al momento della presentazione della richiesta del provvedimento.

Il corrispettivo da riconoscere ad ogni componente della Commissione è pari a 1/5 dell'80% dei diritti istruttori innanzi elencati.

I corrispettivi relativi ai diritti istruttori non si applicano per gli interventi proposti dai Comuni Associati.